

anche alla luce dell'assai ampia accezione al riguardo recepita dalla giurisprudenza). Infine, è stato chiarito che ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 136, comma 1, lett. c), e 137, comma 3, del Codice, i trattamenti temporanei effettuati per finalità di pubblicazione o diffusione occasionale di *“articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero”* (tra i quali è stata ritenuta annoverabile anche la comunicazione sindacale) non sono soggette a talune disposizioni del Codice (nel caso di specie, per quanto di interesse, al consenso dell'interessato) (*Nota* 11 dicembre 2008).

Un padre ha segnalato un trattamento illecito di dati della figlia minore, portatrice di disabilità grave, da parte della società presso la quale lavora la madre della medesima. In particolare, la struttura di amministrazione del personale, nell'ambito della procedura interna di riconoscimento alla dipendente di un periodo di congedo straordinario per disabilità grave, avrebbe posto illecitamente a conoscenza del superiore gerarchico della madre alcuni dati personali, quali nome, cognome, data di nascita e stato di disabilità dell'interessata.

Comunicazione
a terzi
di dati relativi
alle condizioni
di salute
di un minore

In base alla documentazione acquisita, non è risultata comprovata l'“*indispensabilità*” del trattamento, richiesta dall'autorizzazione generale n. 1/2007 [doc. *web* n. 1429762], anche in rapporto alle funzioni che il superiore gerarchico poteva svolgere nel caso concreto. Comunque quest'ultimo avrebbe potuto essere coinvolto con modalità meno invasive e parimenti efficaci (*ad es.*, rendendolo edotto solo dell'assenza della dipendente e del relativo intervallo temporale, e non anche della ragione della stessa).

Alla luce di tali considerazioni – e tenuto conto che dalle ragioni dell'assenza possono risultare desumibili informazioni e circostanze afferenti alla sfera privata del lavoratore non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del medesimo (art. 8, l. n. 300/1970) – il trattamento di dati personali della minore è stato ritenuto in violazione del principio di pertinenza e di non eccedenza (art. 11, comma 1, lett. d), del Codice), oltre che del principio di indispensabilità di cui all'autorizzazione generale n. 1/2007, sicché è stato vietato alla società l'ulteriore messa a disposizione dei dati relativi alla figlia minore del segnalante (*Prov. 6 novembre 2008, doc. web* n. 1571485).

Dati relativi
alle condizioni
di salute e loro
conoscibilità
all'interno
di una società

In un'altra segnalazione, una ex dipendente di una società ha lamentato l'avvenuta comunicazione a terzi (nel caso rappresentato, la sorella) di dati relativi alla propria condizione di salute da parte della società, in assenza del proprio consenso.

In proposito, questa Autorità ha ricordato che il trattamento di dati sensibili può avvenire senza il consenso dell'interessato quando questi, per impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità di intendere e di volere non sia in grado di prestarlo e il trattamento risulti necessario per la salvaguardia della sua incolumità personale (art. 26, comma 4, lett. *b*), del Codice) o per specifici obblighi di legge in materia di sicurezza sul lavoro (art. 26, comma 1, lett. *d*), del Codice). Non risultando la ricorrenza di tali circostanze, l'Autorità ha vietato l'ulteriore comunicazione a terzi dei dati relativi alle condizioni di salute della segnalante (*Prov. 2 aprile 2008 [doc. web n. 1519902]*).

Trattamento
di dati personali
raccolti
in occasione
di programmi
di fidelizzazione
e loro utilizzo
per fini disciplinari
nell'ambito
del rapporto
di lavoro

Due dipendenti di due distinte società (che gestiscono, alcuni esercizi commerciali) hanno contestato l'utilizzo, da parte dei rispettivi datori di lavoro, di propri dati personali (raccolti per finalità di *marketing*, fidelizzazione e fini statistici) per promuovere un procedimento disciplinare nei loro confronti culminato nel licenziamento (in quanto gli interessati, nella veste di dipendenti dei menzionati esercizi commerciali, "*caricavano*" sulla propria carta di fidelizzazione gli acquisti effettuati dalla clientela).

Dall'istruttoria è emerso che le società, nel perseguire una pur legittima finalità (ovvero l'accertamento di un comportamento ritenuto illegittimo di un lavoratore relativo all'uso indebito di una carta), hanno violato la disciplina di protezione dei dati personali che prevede una preventiva informativa agli interessati sulle concrete modalità di utilizzo dei dati che li riguardano. I dati acquisiti, anziché essere stati trattati nel solo ambito del programma di fidelizzazione (come dichiarato nell'informativa fornita agli interessati), sono stati infatti utilizzati anche per assumere decisioni relative alla gestione del rapporto di lavoro. L'Autorità, non risultando agli atti che in sede di adesione al programma di fidelizzazione gli interessati fossero stati informati sull'utilizzo dei dati raccolti anche per controllare l'esecuzione della prestazione lavorativa e l'osservanza dell'obbligo di fedeltà dei dipendenti, ha vietato alle due società di effettuare, nel contesto del rapporto di lavoro, ulteriori operazioni di trattamento dei dati connessi all'utilizzo della carta di fidelizzazione in viola-

zione dei principi di liceità e finalità (art. 11, comma 1, lett. *a*) e *b*), del Codice) (*Provv.* 2 aprile 2008 [doc. *web* n. 1519679] e *Provv.* 6 novembre 2008 [doc. *web* n. 1573780]).

Con un reclamo un'organizzazione sindacale ha contestato l'avvenuta fornitura ai dipendenti, da parte della compagnia aerea di appartenenza, di *computer* portatili (denominati "*e-flight bags*") idonei non solo all'invio di comunicazioni aziendali in formato elettronico, ma anche a svolgere funzioni ulteriori, tra cui la formazione tecnico-specialistica del personale. In particolare, tale fornitura sarebbe avvenuta, stanti le potenzialità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori insite nello strumento, senza l'osservanza delle procedure a tal fine richieste dall'art. 4 della l. n. 300/1970, oltre che in assenza dell'informativa agli interessati e del loro consenso in ordine al trattamento di dati personali connesso all'utilizzo dello strumento.

Trattamento
di dati personali
connesso
all'utilizzo
di strumenti
elettronici

Dalla documentazione è emersa l'idoneità dello strumento a controllare a distanza l'attività lavorativa dei dipendenti, in ragione delle funzioni di tracciamento e registrazione degli accessi al corso di formazione (oltre che della relativa durata) utili al monitoraggio dell'andamento del processo formativo degli interessati. Rispetto a tale funzionalità, ritenuta compatibile con le esigenze organizzative dell'azienda, la società non ha comprovato l'avvenuto espletamento delle procedure di cui all'art. 4 della l. n. 300/1970, presupposto indefettibile per la liceità e correttezza del trattamento dei dati (artt. 11, comma 1, lett. *a*) e 114 del Codice). L'Autorità ha quindi disposto, nelle more dell'eventuale espletamento di tali procedure, il blocco dell'ulteriore trattamento dei dati personali riferiti ai dipendenti, limitatamente alle informazioni connesse all'utilizzo dello strumento per finalità formative (*Provv.* 2 aprile 2008 [doc. *web* n. 1519695]).

Con altro reclamo è stata contestata una procedura interna volta a verificare il corretto operato del reclamante, all'epoca dei fatti amministratore delegato di detta società. L'attività di verifica, avviata a seguito di una denuncia anonima pervenuta al *chief executive officer* della capogruppo estera – che avanzava sospetti di comportamenti illeciti nei confronti del *management* italiano dell'azienda – sarebbe stata condotta dalla società e da un apposito *team* investigativo esterno e avrebbe determinato, all'esito della stessa (peraltro infruttuoso), le dimissioni del reclamante. Tra le operazioni contestate dall'interessato figura, in

Trattamento
di dati personali
svolto nell'ambito
di attività
investigative
interne
alla società

particolare, l'acquisizione della corrispondenza a lui indirizzata, estratta dall'account di posta elettronica dal medesimo utilizzato e contenente (a detta del reclamante) anche informazioni comuni e sensibili a lui relative. Il reclamante ha pertanto chiesto all'Autorità la cancellazione e/o distruzione dei messaggi di posta elettronica e il divieto di trattare ulteriormente tali dati.

La società resistente, all'esito di articolate deduzioni, ha invece chiesto la sospensione del procedimento amministrativo sul reclamo innanzi all'Autorità, previa valutazione del rapporto di connessione e pregiudizialità con il giudizio contestualmente pendente presso l'Autorità giudiziaria ordinaria, e ha chiesto in via riconvenzionale il blocco del trattamento delle informazioni riconducibili a terzi e alla medesima società prodotte davanti al giudice ordinario.

L'Autorità ha chiarito che il principio di alternatività tra azione giudiziaria e tutela amministrativa innanzi al Garante è contemplato dal Codice nella sola ipotesi della presentazione di ricorsi, che il reclamo in via riconvenzionale non è previsto e che al Garante non competono valutazioni sulla rilevanza e l'ammissibilità di atti e documenti prodotti in giudizio (neppure per i profili inerenti il trattamento di dati personali) (art. 160, comma 6, del Codice).

Nel merito lo scambio di corrispondenza elettronica con soggetti esterni (siano o meno essi estranei) all'attività lavorativa configura, già di per sé, un'operazione idonea a rendere conoscibili talune informazioni personali relative all'interessato (*ad es.*, i nominativi dei mittenti e/o dei destinatari delle *e-mail*, che possono per sé sole fornire, come i dati di traffico telefonico, indicazioni rilevanti in ordine ai contatti in essere degli interessati e, quindi, essere considerati dati personali ai medesimi relativi). Le operazioni effettuate dalla società sulla corrispondenza elettronica del reclamante, comprovate in atti, integrano quindi un trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. *a*), del Codice, peraltro avvenuto in difformità dalla vigente disciplina di protezione dei dati.

Alla luce della documentazione acquisita, il trattamento effettuato dalla società non è rispettoso dei principi di liceità e correttezza (art. 11, comma 1, lett. *a*), del Codice), non essendo stato comprovato che il reclamante fosse stato reso edotto della possibilità di con-

trolli sulla casella di posta elettronica da lui utilizzata, né delle procedure prescritte per il controllo a distanza dell'attività lavorativa (art. 4, legge n. 300/1970).

Inoltre, nel richiamare quanto previsto dal Codice (art. 23, comma 3) e da alcuni recenti provvedimenti in materia (da ultimo *Prov. 1° marzo 2007* [doc. *web* n. 1387522]), l'Autorità ha ribadito che il consenso dell'interessato si considera validamente prestato solo se manifestato in relazione a un trattamento “*chiaramente*” individuato: circostanza, questa, non desumibile in relazione al caso di specie, non risultando in atti documentata la puntuale conoscenza, da parte del reclamante, delle finalità e delle modalità della raccolta della corrispondenza a sé riferita.

Le risultanze istruttorie hanno poi evidenziato che la società ha comunicato al *project manager* della società incaricata dell'attività investigativa i dati personali del reclamante senza la prescritta informativa e l'eventuale designazione di questi quale responsabile del trattamento (né è risultata provata l'esistenza di altro presupposto di liceità del trattamento per la comunicazione dei dati personali riferiti al reclamante).

Per tali ragioni, è stato vietato alla società l'ulteriore trattamento dei dati personali riferiti all'interessato contenuti nella corrispondenza estratta dall'account di posta elettronica (fatta comunque salva la loro conservazione per la tutela di diritti in sede giudiziaria nei limiti di cui all'art. 160, comma 6, del Codice) (*Prov. 2 aprile 2008* [doc. *web* n. 1519703]).

In un quesito, una società specializzata nell'elaborazione e stampa di cedolini paga dei dipendenti per conto terzi (attività che può comportare il trattamento di dati sensibili dei dipendenti medesimi) ha chiesto chiarimenti sull'effettiva necessità di essere designata, da parte delle società “*clienti*”, solitamente in forza di contratti di servizio, quale responsabile del trattamento.

Titolare-
responsabile

Al riguardo, è stato ribadito che la designazione del responsabile del trattamento, ancorché non obbligatoria (art. 29, comma 1, del Codice), può divenire una soluzione obbligata quando una parte – sia pure strumentale – dei trattamenti necessari per perseguire le finalità del titolare è curata da un soggetto esterno (*Parere 19 dicembre 1998* [doc. *web* n. 41941]) ad esempio, nell'ambito di un contratto di servizio sottoscritto dal titolare-utilizzatore con la società fornitrice del servizio stesso.

La disciplina vigente riconosce comunque in capo al solo “titolare” del trattamento le decisioni in ordine alle finalità e alle modalità dello stesso (art. 4, comma 1, lett. *f*), del Codice), finalità e modalità che, nel caso di specie, non sono state ritenute riconducibili a preventive determinazioni da parte della società richiedente (*Nota* del 20 giugno 2008).

Geolocalizzazione
ed event data
recorder

Una società di trasporto pubblico locale ha presentato un’istanza di verifica preliminare (ai sensi dell’art. 17 del Codice) relativa al trattamento di dati personali dei conducenti dei veicoli in dotazione – nonché di quelli a disposizione delle società controllate – conseguente all’utilizzo di un sistema satellitare di localizzazione basato su tecnologia *Gps* (*Global positioning system*). Il sistema (comprensivo della gestione di una banca dati e del relativo portale di accesso, messi a disposizione della società di trasporto dal fornitore del servizio) risulterebbe idoneo a raccogliere un elevato numero di informazioni, tra cui la localizzazione, la velocità e la direzione dei veicoli, l’osservanza da parte dei conducenti della normativa in tema di circolazione stradale e delle relative prescrizioni aziendali, le condotte di guida degli autisti, il consumo di carburante, la dinamica di eventuali sinistri (mediante dispositivo di registrazione e trasmissione dei dati: *cd. “event data recorder”*), eventuali anomalie tecnico-meccaniche dei veicoli.

Una delle finalità del trattamento sarebbe quella di garantire la sicurezza dei passeggeri e del mezzo. Le informazioni, acquisite automaticamente dal sistema di bordo secondo criteri previamente concordati con il fornitore del servizio (all’accensione e allo spegnimento del veicolo; ogni cinque minuti con veicolo fermo o in movimento; ogni cinque km con veicolo in movimento; all’inizio e al termine di ogni fermata), confluirebbero in una banca dati gestita dal fornitore medesimo. Gli stessi dati, unitamente al servizio per la loro elaborazione (*ad es.*, il tracciato del percorso effettuato), sarebbero resi fruibili all’azienda dal fornitore attraverso un portale ad accesso riservato.

La società ha inoltre dichiarato che le informazioni ottenute e relative alla “condotta di guida”, per finalità connesse al rispetto delle prescrizioni normative di marcia in strada e al fine di riconoscere trattamenti economici premianti in favore dei lavoratori sarebbero acquisite solo in forma di indici medi e non sulla base di dati analitici.

L’Autorità ha precisato che i dati che consentono di identificare, anche indirettamente, i

conducenti e quelli relativi allo *“stile di guida”* o registrati mediante l’*“event data recorder”* (in quanto riconducibili, anche in un secondo momento, ad azioni poste in essere dai medesimi) devono ritenersi informazioni personali (art. 4, comma 1, lett. *b*), del Codice). I trattamenti devono comunque avvenire con modalità rispettose, in concreto, dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati (art. 2, comma 1, del Codice) e in conformità all’art. 11, comma 1, lett. *a*) del medesimo Codice, con le garanzie e procedure espressamente previste a tutela dei lavoratori dall’art. 4 della legge n. 300/1970.

L’Autorità ha inoltre invitato la società a designare il fornitore (esterno) del servizio di geolocalizzazione quale responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 29 del Codice, tenuto conto che la decisione sulle finalità perseguibili nel caso di specie risulta in capo alla sola società di trasporto.

La finalità del trattamento con il sistema *Gps* delle informazioni relative alla localizzazione dei veicoli è stata ritenuta lecita dall’Autorità anche nella prospettiva di potenziale incremento della sicurezza del conducente e delle persone trasportate e della maggiore efficienza del servizio di trasporto pubblico locale. L’Autorità ha poi valutato conforme al principio di necessità (art. 3 del Codice) l’adozione di specifici accorgimenti, come i codici cifrati, funzionali a non rendere conoscibile al fornitore del servizio i dati identificativi dei conducenti.

Parimenti lecito è risultato il trattamento relativo alla *“condotta di guida”* osservata (sintetizzata in forma di indici medi) per finalità connesse al rispetto delle prescrizioni normative di marcia su strada. Tali informazioni possono essere trattate nel rispetto delle specifiche disposizioni di legge in materia (*cf.* il d.lg. n. 285/1992 *“Nuovo codice della strada”* e successive modifiche e integrazioni), anche per riconoscere premi in favore dei lavoratori che conformino il proprio stile di guida agli *standard* fissati dalla stessa società. Quest’ultima deve tuttavia selezionare le informazioni pertinenti e non eccedenti ai fini del calcolo degli indici medi da utilizzare per gli anzidetti premi, tenendo presenti i limiti posti dalla normativa di settore (in particolare, il divieto per le imprese di trasporto di *“concedere premi o maggiorazioni di salario in base alle distanze percorse [...], di natura tale da mettere in pericolo la sicurezza stradale”* (art. 10, reg. Ce n. 561/2006 del 15 marzo 2006).

Anche la *cd. "black box"* (dispositivo di registrazione e trasmissione dei dati) è stata ritenuta lecita dall'Autorità, a condizione che la società espliciti in modo più dettagliato negli atti attuativi le finalità che intende perseguire. Infatti, l'acquisizione di elementi volti alla ricostruzione di un sinistro, può rivelarsi utile anche per accertare condotte non conformi alla disciplina in materia di sicurezza stradale ed eventuali responsabilità in capo ai conducenti.

Per tutte le finalità indicate nel *provvedimento*, il Garante ha comunque prescritto alla società: di fornire ai lavoratori gli elementi previsti dall'art. 13 del Codice in tema di informativa, unitamente a compiuti ragguagli sulla natura dei dati trattati e sulle caratteristiche del sistema, tenuto conto delle diverse finalità perseguite; di consentire l'accesso ai dati riferiti ai conducenti, concernenti la localizzazione o inerenti alle "*condotte di guida*", ai soli incaricati della società che possono prenderne legittimamente conoscenza in ragione delle mansioni svolte (*ad es.*, in relazione alla circolazione dei veicoli, al personale incaricato di coordinare il servizio di trasporto pubblico nei diversi turni di lavoro; nel caso degli indici medi utili a misurare la "*condotta di guida*", agli incaricati operanti nella gestione delle risorse umane); di non conservare i dati personali per un tempo superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità indicate (avuto particolare riguardo alle informazioni relative alla localizzazione – opportunamente anonimizzate – che potranno essere trattate per le attività di monitoraggio e pianificazione del servizio di trasporto pubblico solo se in forma aggregata); di notificare il trattamento al Garante, con specifico riferimento ai dati relativi alla localizzazione dei lavoratori (*Prov. 5 giugno 2008 [doc. web n. 1531604]*).

Trattamento di
dati giudiziari dei
dipendenti e
attività di *rating*

A seguito di una richiesta presentata, ai sensi dell'art. 41 del Codice, da una società di *rating* (controllata da altra società con sede negli Stati Uniti d'America) riguardante il trattamento dei dati giudiziari relativi ai propri dipendenti (per adempiere così all'obbligo di registrazione previsto dal *Credit Rating Agency Reform Act of 2006* e ottenere lo *status* di "*Nationally Recognized Statistical Rating Organisation*" - *Nsro*), il Garante ha autorizzato la società a trattare i dati giudiziari richiesti limitatamente al solo personale operante nel relativo dipartimento e per la sola finalità dichiarata, nel rispetto, per quanto non diver-

samente stabilito con l'autorizzazione ad hoc, delle prescrizioni di cui all'autorizzazione n. 7/2007 (*Prov. 31 gennaio 2008 [doc. web n. 1488729]*).

In sede di rinnovo delle autorizzazioni generali si sono inseriti specifici riferimenti al trattamento di dati giudiziari di lavoratori effettuati da società di rating nell'ambito delle previsioni di cui all'autorizzazione generale n. 7/2008 (*Prov. 19 giugno 2008, in G.U. 21 luglio 2008, n. 169 [doc. web n. 1529557]*).

10.4.3. Previdenza

Anche a seguito degli approfondimenti sollecitati dall'Ufficio alla luce dei principi di pertinenza, non eccedenza e indispensabilità, come già anticipato nella *Relazione 2007*, l'Inps ha fornito nuove istruzioni (*cf.* Circolare 29 aprile 2008, n. 53) alle proprie articolazioni organizzative circa la documentazione da presentare per richiedere i permessi per l'assistenza ai familiari disabili in situazione di gravità da parte di dipendenti che lavorano o risiedono in luoghi distanti da quello della persona da assistere (art. 33 legge 5 febbraio 1992, n. 104). Le nuove istruzioni, adottate anche in considerazione delle difficoltà riscontrate nell'attuazione delle precedenti indicazioni, stabiliscono che le sedi dell'istituto si astengano dall'acquisire il *cd. "Programma di assistenza"* a firma congiunta del lavoratore e del disabile, che doveva contenere una pianificazione motivata delle modalità con cui il lavoratore intendeva assistere il familiare.

Permessi per
l'assistenza a
familiari disabili

10.5. ATTIVITÀ DI MARKETING E FIDELIZZAZIONE

Con *provvedimento* adottato il 19 giugno 2008 [*doc. web n. 1526724*], recante misure di semplificazione in relazione alle attività amministrative e contabili (più ampiamente illustrato *infra*, al n. 10.8), in applicazione dell'istituto del bilanciamento degli interessi (art. 24, comma 1, lett. g), è stata individuata, in tema di *marketing*, un'ipotesi nella quale non va richiesto il consenso dell'interessato.

Il titolare del trattamento che abbia già venduto un prodotto o prestato un servizio, nel quadro dello svolgimento di ordinarie finalità amministrative e contabili, potrà utilizzare i recapiti di posta cartacea forniti dall'interessato medesimo, per inviare ulteriore mate-

riale pubblicitario, promuovere una vendita diretta, compiere ricerche di mercato o per comunicazioni commerciali.

Tale soluzione considera le difficoltà rappresentate da alcuni operatori economici nel conservare un proprio diretto “*canale comunicativo*” con i soggetti con i quali abbiano già instaurato un rapporto contrattuale; tiene al tempo stesso conto del diritto dell’interessato a non essere disturbato mediante comunicazioni promozionali, in base a garanzie analoghe a quelle previste dalla legge per l’uso della posta elettronica (art. 130, comma 4; v. anche, con riguardo alle comunicazioni postali, l’art. 58, comma 2, d.lg. n. 206/2005).

Sono stati effettuati accertamenti presso la sede legale di una società che effettua vendite a domicilio, per verificare l’osservanza della disciplina di protezione dei dati sia nella fornitura di beni e servizi attraverso vendite a distanza previste dalla legge, sia in eventuali operazioni di trattamento volte a verificare l’affidabilità e solvibilità economica della clientela.

È risultato che la società in questione – che commercializza oggetti per la casa – raccoglie le informazioni personali riferite all’utenza e rende l’informativa alla clientela sia con contatti telefonici, sia mediante compilazione di modelli resi disponibili *on-line*, nonché in occasione degli incontri dimostrativi e dell’eventuale stipula del contratto. In quest’ultima circostanza, viene altresì acquisito il consenso al trattamento dei dati personali per le diverse finalità perseguite dalla società. È inoltre risultato che i dati riferiti alla clientela (che ha effettuato acquisti) vengono conservati a tempo indeterminato (attesa la garanzia a vita, contrattualmente prevista, gravante sui beni commercializzati) e vengono utilizzati dalla società anche per finalità di *telemarketing*. Non sono risultati prefissati, invece, i tempi di conservazione dei dati relativi ai clienti che non hanno provveduto ad effettuare acquisti (dati comunque utilizzati dalla società per contatti volti a comprendere le ragioni del mancato acquisto).

Valutati gli elementi in atti, il Garante ha vietato alla società l’ulteriore trattamento dei dati relativi alla clientela utilizzati per finalità di *telemarketing*, atteso che la modulistica impiegata dalla società prevede il rilascio di un unico consenso, manifestato nell’ambito di un più ampio contesto (comprensivo tanto delle attività di *marketing* che di quelle relative alla gestione del rapporto precontrattuale ed, eventualmente, contrattuale), volto ad

Vendita a domicilio
e trattamento
di dati per finalità
di marketing

autorizzare una pluralità di trattamenti invero ben distinti. La formulazione presente nella modulistica utilizzata dalla società non è risultata dunque idonea a soddisfare i requisiti previsti (posto che il consenso informato deve essere manifestato specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato: art. 23, comma 1, del Codice), ragion per cui il trattamento per finalità di *marketing* è risultato essere stato svolto dalla società in violazione di legge.

L'Autorità ha altresì prescritto alla società l'adozione di alcune misure volte a conformare i trattamenti dei dati riferiti alla clientela alla disciplina di protezione dei dati. Al riguardo, non è infatti risultata idonea l'informativa resa *on-line* – nella sua duplice versione presente sul sito – in quanto carente di alcuni elementi previsti dall'art. 13 del Codice e, quindi, tale da non rappresentare, in modo agevole e trasparente, le varie fasi del trattamento posto in essere dalla società. In proposito, l'Autorità già in passato aveva dettagliatamente evidenziato l'esigenza di rendere in modo chiaro e trasparente l'informativa agli interessati (*Prov. 13 gennaio 2000* [doc. *web* n. 42276]) anche prescrivendo che l'informativa inserita all'interno di moduli sia adeguatamente evidenziata e collocata in modo autonomo e unitario in un apposito riquadro che la renda agevolmente individuabile (*Prov. 24 febbraio 2005* [doc. *web* n. 1103045]).

Parimenti, è risultata carente anche l'informativa resa in occasione del contatto telefonico mediante *call center* (contenente l'indicazione di una sola delle finalità del trattamento e priva della menzione dei diritti degli interessati). L'Autorità ha dunque prescritto alla società di integrare le informative (sia quella fornita *on-line* sia quella resa tramite *call center*), con gli elementi mancanti. Ha inoltre prescritto alla società di adottare misure necessarie all'individuazione di tempi massimi certi per la conservazione dei dati personali riferiti alla clientela (salva l'osservanza di espresse disposizioni di legge), nonché la cancellazione o anonimizzazione dei dati la cui conservazione non risulti giustificata (art. 11, comma 1, lett. *e*), del Codice) (*Prov. 19 maggio 2008* [doc. *web* n. 1526956]).

Con un reclamo presentato nei confronti di una concessionaria automobilistica è stata lamentata l'indebita utilizzazione di dati personali per finalità di *marketing*, in assenza di adeguata informativa e di consenso dell'interessato per tale finalità (al quale la modulistica

Consenso
dell'interessato

predisposta riconosceva la sola facoltà di negare il consenso all'uso dei dati). Su tali basi, pertanto, il reclamante ha ricevuto da parte della concessionaria, una volta acquistato il veicolo, alcuni messaggi pubblicitari sia presso il proprio domicilio, con comunicazioni postali, sia mediante *Sms*, sul proprio telefono cellulare.

Gli elementi acquisiti hanno confermato che l'informativa resa al reclamante era carente di taluni elementi prescritti dall'art. 13 del Codice e che non era stato acquisito il consenso espresso dell'interessato ai sensi dell'art. 23, comma 1, del Codice per le finalità di *marketing*. L'Autorità ha quindi disposto che i dati del reclamante non potevano più essere utilizzati per il perseguimento di detta finalità (art. 11, comma 2, del Codice), dando prescrizioni volte a rendere l'informativa conforme all'art. 13 del Codice (*Prov. 31 gennaio 2008 [doc. web n. 1500829]*).

10.6. ALTRE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI

Vicenda
Alitalia/Cai:
cessione in blocco
di beni e contratti

Alitalia/Cai hanno rivolto congiuntamente all'Autorità un'istanza, in relazione all'intervenuta cessione di beni e contratti perfezionatisi tra le parti, per chiedere l'esonero dall'obbligo di rendere individualmente l'informativa agli interessati (in quanto comportante un impiego di mezzi sproporzionato rispetto ai diritti tutelati) e la contestuale indicazione di eventuali misure appropriate ai sensi dell'art. 13, comma 5, lett. c), del Codice. Le società Cai si sono rese cessionarie, oltre che di complessi di beni e contratti, di interi *database* organizzati in ragione delle diverse categorie di soggetti censiti (equipaggi, soggetti manutentori e certificatori della flotta di aeromobili, oltre quattromila fornitori e alcuni milioni di clienti) facenti capo alle società cedenti, con conseguente mutamento della titolarità in ordine ai trattamenti derivanti dalla cessione.

Il trattamento dei dati (secondo quanto dichiarato dalle società istanti, di regola anagrafici o relativi a transazioni di natura economica) riferito alle menzionate tipologie di interessati sarebbe proseguito in termini sostanzialmente invariati quanto a finalità e modalità; le informazioni rese disponibili dalle società Alitalia alle società Cai per effetto dell'intervenuta cessione, infatti, sarebbero destinate a trattamenti compatibili con gli scopi per i quali le stesse sono state in precedenza raccolte e trattate.

Le società istanti hanno altresì richiesto a questa Autorità, in assenza di altri presupposti di liceità del trattamento (art. 24 del Codice), di trattare i dati personali degli interessati senza il loro consenso; ciò, tenuto conto dell'asserita impossibilità – derivante, oltre che dalla complessità delle citate operazioni di cessione, dal ridotto periodo di tempo a disposizione e dall'elevato numero di soggetti coinvolti nei diversi trattamenti – di richiedere e acquisire il consenso di ciascuno degli interessati, nonché delle immutate finalità e modalità dei trattamenti rientranti nella complessa operazione economica.

Con specifico riferimento all'informativa da rendere agli interessati, l'Autorità, anche in considerazione dell'immutata finalità dei trattamenti dei dati oggetto di cessione e della già ampia notorietà acquisita dalla vicenda, ha accolto la richiesta formulata dalle società, autorizzandole a rendere l'informativa (avente per contenuto gli elementi previsti all'art. 13 del Codice e non già noti agli interessati) mediante la pubblicazione di un annuncio sui siti *web* delle società coinvolte nella cessione e, anche in un unico contesto, su quattro quotidiani previamente individuati, nonché dandone comunicazione agli interessati in occasione della prima circostanza utile di contatto successiva alla cessione.

Per quanto concerne la richiesta di trattare i dati personali degli interessati in assenza del loro consenso, l'Autorità ha ritenuto opportuno distinguere i profili in funzione dei soggetti censiti.

Relativamente alle operazioni di cessione in blocco dei rapporti in essere riferiti sia a clienti creditori di prestazioni derivanti dalla partecipazione a programmi di fidelizzazione delle società Alitalia (quale il programma *"Millemiglia"*), sia a clienti creditori di prestazioni di trasporto successive alle operazioni di cessione (che hanno per lo più già pagato il corrispettivo dovuto), l'Autorità ha ritenuto giustificato il bilanciamento di interessi (art. 24, comma 1, lett. *g*), del Codice), prevedendo la facoltà di prescindere dall'acquisizione del consenso di ciascuno dei *"clienti non volati"* interessati ai fini della comunicazione (e del successivo trattamento) dei dati personali necessari all'esecuzione delle prestazioni destinate ad essere eseguite dalle società Cai, atteso che queste ultime si sono contrattualmente accollate dette obbligazioni (per la cui efficacia, peraltro, l'ordinamento prescinde dal consenso del creditore). Ciò, anche in ragione dell'immutata finalità del trattamento dei dati oggetto

delle operazioni di cessione, del vantaggio derivante in capo agli aderenti a programmi di fidelizzazione (che vedono preservate eventuali pretese maturate o maturande) e, in relazione ai clienti che abbiano già acquistato un titolo di viaggio, considerate le esigenze di speditezza e continuità del servizio pubblico essenziale di trasporto aereo.

Per quanto attiene ai dati personali coinvolti nella cessione e riferiti a contratti intercorrenti tra le società Alitalia e Cai (indicati analiticamente nel contratto di cessione), l'Autorità ha ritenuto integrata la fattispecie prevista nell'art. 24, comma 1, lett. *b*), del Codice, sì che il trattamento dei dati personali riferibili ai contraenti ceduti che abbiano prestato il consenso alla cessione del contratto che li legava alle società Alitalia (cedenti) deve ritenersi lecito (in relazione alle medesime finalità originariamente perseguite) anche in assenza del loro consenso.

Con riferimento, ancora, alla comunicazione di informazioni personali relative a contratti di trasporto già eseguiti (*cd. "clienti volati"*), come pure relativi a fornitori che hanno prestato i propri servizi nei confronti delle società Alitalia, l'Autorità ha ritenuto integrati gli estremi di cui all'art. 24, comma 1, lett. *a*), del Codice. Infatti, tali informazioni (organizzate in distinti *database*) sono state oggetto di apposita pattuizione tra le parti, concorrendo alla complessiva valutazione dell'operazione dal punto di vista economico. Al riguardo, in considerazione del fatto che il commissario straordinario è tenuto, a liquidare le poste attive e a trasferire le utilità suscettibili di essere annoverate, secondo la valutazione delle parti, nell'ambito della "*cessione di beni e contratti*" (alla luce dell'articolato quadro normativo vigente), l'Autorità ha ritenuto lecita la comunicazione delle informazioni contenute nei predetti *database* in assenza del consenso degli interessati, stante la citata previsione normativa di cui all'art. 24, comma 1, lett. *a*), del Codice. Peraltro l'Autorità ha comunque atto del fatto che il trattamento sarà limitato unicamente all'esecuzione, in forma aggregata, di indagini di mercato e per eseguire proiezioni di tipo statistico e di ricerca (come da dichiarazioni delle società istanti).

Anche in relazione ai dati personali riferiti agli equipaggi, ai soggetti manutentori e ai certificatori della flotta di aeromobili, il trattamento è stato ritenuto lecito dall'Autorità in assenza del consenso degli interessati (purché nel rispetto del principio di finalità); ciò,

in base alla previsione contenuta nel citato art. 24, comma 1, lett. *a*) del Codice. Infatti, tali informazioni corrispondono sostanzialmente a quelle previste per la regolare tenuta dei registri di aeronavigabilità di cui al Regolamento (Ce) 2042/2003 della Commissione europea del 20 novembre 2003 e le medesime sono oggetto, altresì, di apposita previsione (in relazione alla tenuta e conservazione del quaderno tecnico di bordo) nel Regolamento tecnico adottato dall'Ente nazionale per l'aviazione civile-Enac, adottato ai sensi dell'art. 687 del r.d. 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione).

L'Autorità si è comunque riservata di svolgere eventuali verifiche in relazione agli altri trattamenti di dati personali effettuati dalle società Cai (*Prov. 8 gennaio 2009 [doc. web n. 1580603]*).

10.7. ATTIVITÀ DI IMPRESA E CONTROLLI

Una segnalazione ha lamentato che le procedure previste da una compagnia aerea per il rimborso dei biglietti acquistati via Internet mediante carta di credito richiedevano, tra i documenti da allegare, anche copia dell'estratto conto della carta di credito dell'acquirente.

Trattamento di dati personali nell'ambito di una procedura di rimborso di biglietti aerei

Al riguardo, la società ha precisato che le informazioni richieste (peraltro non riferite all'intera movimentazione bancaria del cliente, ma solo ed esclusivamente all'operazione di acquisto del biglietto da rimborsare) risultavano necessarie per identificare l'effettivo titolare della carta di credito, unico soggetto deputato a ricevere l'accredito dell'importo versato per l'acquisto del titolo di viaggio. La medesima società ha inoltre attestato la presenza, all'interno del proprio sito *web*, di una *privacy policy* aziendale, nella quale sono enunciate e spiegate in maniera chiara e puntuale le finalità della raccolta e del trattamento dei dati personali dell'interessato (cliente/passeggero), ivi compresi i profili di trattamento correlati alle procedure di rimborso dei biglietti. Le dichiarazioni e la documentazione prodotte – unitamente al fatto che il modulo disponibile sul sito della compagnia aerea reca espressamente l'informativa fornita agli interessati in ordine al trattamento dei propri dati personali connesso alle procedure di rimborso – non hanno reso opportuna l'adozione di un provvedimento da parte dell'Autorità (artt. 14, comma 2, e 11, comma 1, lett. *d*), regolamento del Garante n. 1/2007) (*Nota* del 30 ottobre 2008).

“Recupero crediti”

Nonostante il *provvedimento* generale del 30 novembre 2005 [doc. *web* n. 1213644] continuano a pervenire numerose segnalazioni che, al di là del relativo esito, evidenziano la necessità per l’Autorità e per gli operatori del settore di mantenere alta la soglia di attenzione di questa delicata tematica.

Anche per queste ragioni e alla luce delle recenti modifiche apportate all’art. 115 del r.d. n. 773/1931 (Tulps) – che abilitano le società di recupero dei crediti allo svolgimento delle proprie attività *“senza limiti territoriali”* (art. 4 l. 6 giugno 2008 n. 101; Circ. Ministero interno n. 557/pas/11858.12015 dell’8 gennaio 2008) – l’Autorità, con nota del 27 novembre 2008, ha richiamato l’attenzione del Ministero dell’interno sul fenomeno in oggetto (comunicando allo stesso il *provvedimento* generale) anche in vista dell’adozione di eventuali iniziative di sua competenza, con riserva di inoltrare alle singole questure territorialmente interessate le specifiche segnalazioni, per consentire opportune verifiche anche in relazione all’applicazione della disciplina contenuta nel Tulps. A seguito di tale comunicazione vi sono stati proficui contatti tra l’Ufficio del Garante e rappresentanti del Ministero dell’interno volti ad identificare le aree di possibile interferenza tra le discipline di rispettiva competenza e di possibile collaborazione.

10.8. SEMPLIFICAZIONI NEGLI ADEMPIMENTI CONTABILI E AMMINISTRATIVI

Finalità
amministrative
e contabili

Nel 2008, nel solco di iniziative adottate in passato, il Garante è nuovamente intervenuto in materia di semplificazione, snellendo gli adempimenti nei trattamenti per finalità amministrative e contabili, le procedure relative alle misure minime di sicurezza, nonché introducendo ulteriori semplificazioni al modello utilizzato per effettuare la notificazione al Garante.

Il primo *provvedimento*, adottato il 19 giugno 2008 [doc. *web* n. 1526724], reca misure di semplificazione per l’intero settore pubblico e privato in relazione alle attività amministrative e contabili, in particolare nei riguardi di piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani.

In esso vengono individuate soluzioni concrete per agevolare ulteriormente l’ordinaria attività di gestione amministrativa e contabile, in modo particolare nei casi in cui non